



## ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
BOVINO-CASTELLUCCIO DE' SAURI- PANNI  
Via dei Mille, 10 – 71023 BOVINO (FG)  
[www.istitutocomprensivobovino.gov.it](http://www.istitutocomprensivobovino.gov.it)  
e-mail: FGIC81600N@pec.istruzione.it



BOVINO	0881 91.30.89
PANNI	0881 96.52.57
CASTELLUCCIO DEI SAURI	
SC. SECONDARIA I G.	0881 96.21.63
SC. PRIMARIA	0881 96.26.01
SC. INFANZIA	0881 96.22.90

Direzione e Uffici TEL 0881961067 – 913089 FAX:0881913012 e-mail: FGIC81600N@istruzione.it C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N

Prot. n. 569-B/3

Bovino 08/02/2019\_\_\_

Al Personale della scuola  
Al sito Web

### PENSIONI 2019 LE NOVITA' PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, riguardante “**Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**”, ha introdotto nuove norme in tema di previdenza e pensioni che, ovviamente, riguardano anche il personale della Scuola.

A seguito delle suddette disposizioni il **MIUR, in data 1/2/2019**, ha emanato la circolare e le indicazioni operative per la **cessazione dal servizio** del personale scolastico **dal 1° settembre 2019**.

**Il termine finale per la presentazione delle domanda di cessazione dal servizio per pensionamento anticipato è stato fissato al 28 febbraio 2019.**

Può presentare:

- la domanda di cessazione tramite istanze online del portale MIUR;
- la domanda di pensione tramite il portale dell'INPS o rivolgendosi a un patronato;

il personale scolastico che possiede i requisiti per accedere ad una delle seguenti tipologie di pensionamento anticipato.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle competenti sedi dell'INPS.

Gli interessati, nella domanda di cessazione, devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio qualora sia stata accertata la mancanza dei requisiti.

#### FINESTRE TEMPORALI

In tutti i casi, per il personale della Scuola la decorrenza della cessazione dal servizio e il diritto di accesso al trattamento pensionistico viene confermata al **1° settembre** dello stesso anno in cui vengono raggiunti i requisiti.

#### PENSIONE ANTICIPATA E DI VECCHIAIA

Per la **pensione di vecchiaia**, al requisito **anagrafico** è confermato l'aumento di 5 mesi rispetto al 2018 per l'adeguamento alla speranza di vita; l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia perciò resta fissata a **67 anni**.

Per la **pensione anticipata** introdotta dalla riforma Fornero, dall'1/1/2019 e fino al 31/12/2026, al requisito contributivo non viene applicato l'adeguamento alla speranza di vita. Nel suddetto periodo, pertanto l'anzianità contributiva richiesta resta quella del 2018: **41 anni e 10 mesi** per le donne, **42 anni e 10 mesi** per gli uomini.

## PENSIONE QUOTA 100

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 viene introdotta la nuova forma di pensionamento definita "**pensione quota 100**".

Possono anticipare il pensionamento i lavoratori dipendenti che abbiano compiuto **62 anni di età** e abbiano versato almeno **38 anni di contributi**. Questi sono requisiti minimi e non alternativi: se un lavoratore ha 40 anni di contributi e 61 di età non può accedere all'anticipo anche se la somma è maggiore di 100.

Per questo tipo di pensione l'età non viene adeguata agli incrementi alla speranza di vita.

Per raggiungere la quota 100 è possibile **cumulare periodi contributivi** non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell'INPS.

La "pensione quota 100" **non è cumulabile** con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

## OPZIONE DONNA

Per il personale femminile viene prorogata (per il solo 2019) la possibilità della pensione anticipata definita "**opzione donna**".

Con questa opzione, possono andare in pensione dal **1°/9/2019** le lavoratrici dipendenti che hanno compiuto **58 anni di età** e raggiunto almeno **35 anni di contributi** entrambi alla data del **31/12/2018**. In questo caso ai requisiti non viene applicato l'aumento per l'adeguamento alla speranza di vita; inoltre, i 35 anni di contributi richiesti devono essere presenti nell'ultima gestione previdenziale (per il personale della Scuola l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici) poiché, ai fini del requisito contributivo, non è ammesso il **cumulo**.

La decisione di accedere a questo tipo di pensione deve essere valutata con molta attenzione, perché il calcolo **interamente contributivo** genera una notevole riduzione dell'assegno pensionistico (tra il 20 e il 30 per cento); la penalizzazione è minore all'aumentare dell'età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l'intera vita lavorativa.

Nel caso in cui l'**opzione donna** venga prorogata anche nel 2020, i requisiti per l'accesso al pensionamento con decorrenza **1/9/2020** saranno: **58 anni di età** e almeno **35 anni di contributi** alla data del **31/12/2019**.

## LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori **precoci**, coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei **18 anni di età**, potranno andare in pensione anticipata con **41 anni di contributi**. In questo caso non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

## FINESTRE TEMPORALI

In tutti i casi, per il personale della Scuola la decorrenza della cessazione dal servizio e il diritto di accesso al trattamento pensionistico viene confermata al **1° settembre** dello stesso anno in cui vengono raggiunti i requisiti.

## APE SOCIALE

Viene prorogata a tutto il 2019 anche l'**APE sociale**: l'indennità che si può ottenere, all'età di almeno **63 anni**. Questo anticipo interessa coloro che:

- si trovano in **condizioni di disagio** (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un'invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di **30 anni di contributi**;
- svolgono attività particolarmente **gravose** (tra le 15 categorie previste sono compresi gli **insegnanti di scuola dell'infanzia**) e possiedono **36 anni di anzianità contributiva**.


Per le madri, il requisito contributivo potrà essere abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

L'**indennità sostitutiva della pensione** viene corrisposta fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quando sarà conferita l'intera pensione maturata all'atto della cessazione.

Coloro ai quali l'INPS riconosce il diritto di accesso all'**APE sociale** possono presentare in formato cartaceo alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza **1//9/2019**.

Qualora l'INPS certifichi il diritto di accesso successivamente al 1//9/2019, la cessazione dal servizio potrà decorrere soltanto dal **1//9/2020**.

Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale facendo riferimento alla certificazione rilasciata dall'INPS.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Gaetano De Masi